



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 Del 13.12.2022	Oggetto: Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis e ss. del D.lgs. 267/2000 e s.m.i
---------------------------------------	---

L'anno duemila ventidue il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 12:00, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in Ordinaria.

Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Ambrosino Francesco	X	
Consiglieri	Mazzella Giuseppe	X	
	Sandolo Maria Claudia	X	
	Feola Giuseppe	X	
	D'Amico Danilo	X	
	Scarogni Umberto		X
	Aversano Giuseppina	X	
	De Luca Mariano	X	
	De Martino Silverio	X	
	Porzio Pompeo	X	
	Pilato Anna	X	
	Aversano Michele	X	
	Vitiello Lucia Anna	X	
Totale Presenti		12	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

- Illustra la proposta il Sindaco leggendo una nota che si allega (All. A)
- Interviene la C.C. Sandolo che legge una nota che si allega (All. B)
- Chiede ed ottiene parola il C.C. Aversano M. il quale dice che dalla proposta presentata la cosa che preoccupa è quando si parla di alienazione dei beni comunali.
- Risponde il Sindaco dicendo che la proposta odierna in pratica non è altro che la volontà politica di aderire a questo tipo di procedura. Successivamente quando si farà il vero e proprio piano di riequilibrio quella è l'occasione in cui si prenderanno decisioni e solo se serve e quindi come estrema ratio si prenderà in considerazione quello di cedere qualche immobile. In pratica tra tre mesi ci si rivede in questa assise per approvare il piano tutti insieme che comunque avverrà dopo averlo condiviso con voi dell'opposizione. In ogni caso siamo fiduciosi che con l'introduzione che stiamo pensando di apportare al bilancio comunale questa estrema ratio sarà scongiurata. In ogni caso vi aggiorneremo su tutto quello che man mano sarà fatto.
- Interviene il C.C. Porzio ribadendo che l'unico dubbio è quello che riguarda la voce alienazione, pertanto il nostro voto sarà favorevole solo se non si parla di alienazioni di immobili comunali ed in particolare della Miniera di Le Forna.
- Risponde il Sindaco ribadendo che la possibilità di alienare sarà un'estrema ratio e comunque che si è certi che non si venderà niente perché in ogni caso se si devono toccare i beni si parlerà solo di darli in concessione. Il Sindaco continua dicendo che oggi non si può escludere nulla e che in ogni caso se ne parlerà al momento dell'approvazione del piano.
- Interviene il C.C. Feola dicendo che il piano verrà fatto da un tecnico appositamente individuato e che prima di approvarlo se ne discuterà tutti insieme, pertanto se qualcosa non convince si dirà al tecnico di trovare soluzioni alternative condivise con voi. In ogni caso così come detto dal Sindaco il punto fondamentale del piano di equilibrio riguarderà l'introduzione di nuove entrate.
- Interviene di nuovo il C.C. Porzio dicendo che il voto sarà di astensione in quanto ci sono dei dubbi sul discorso delle alienazioni e che al momento dell'approvazione del piano se lo stesso non prevederà vendita di beni immobili il voto sarà favorevole.
- Non si registrano altri interventi e successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le note istruttorie della Corte dei Conti Sezione di Controllo con le quali, ai sensi dell'art 148 – bis del TUEL, risultano accertate talune irregolarità contabili suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economici finanziari dell'Ente, ed in ultimo la nota Corte dei Conti Sez. Con. Laz. 7561 del 16.11.2022;

PRESO ATTO della attuale critica situazione finanziaria in cui versa il Comune di Ponza, come risultante dal rendiconto di gestione 2021, approvato con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale;

PRESO ATTO, inoltre, delle criticità delle finanze comunali, evidenziate nella richiamata nota istruttoria della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il Lazio, che tra le altre irregolarità ha evidenziato quanto di seguito riportato:

1. Risultato di amministrazione e ripiano del disavanzo

In merito al disavanzo accertato, e alle diverse modalità e tempistiche di ripiano ex lege previste, si rinnova la richiesta di trasmettere quanto indicato nella deliberazione n. 65/2022/PRSP, ovvero un prospetto di dettaglio delle componenti del disavanzo da ripianare e ripianato al 2021, con specifica evidenza delle entrate a copertura, comprensivo dell'importo di euro 27.826,93 (per mancata attuazione delle previsioni del d.m. 2 aprile 2015, accertata con la delibera n. 137/2020/PRSE), degli importi imputabili alla quota da riaccertamento straordinario dei residui, alla quota ex art. 39-quater del d.l. n. 162/2019 e alle quote, ex art. 188 del TUEL, dei disavanzi di gestione maturati al 2019 e al 2021, unitamente ad un'asseverazione sul punto da parte dell'Organo di revisione. Dalla documentazione agli atti della Sezione, emerge un peggioramento del disavanzo di amministrazione (lett. E) nel 2021 rispetto al 2020, senza considerare, sul punto, le criticità accertate relative agli accantonamenti che inevitabilmente inficiano l'attendibilità e la veridicità di tale

risultato (vd. FAL e fondo rischi contenzioso). In particolare, il 2021 chiude con un disavanzo di euro – 6.473.828,79, a fronte di un disavanzo del 2020 pari ad euro – 6.154.825,92. Anche nel 2021, peraltro, non risultano adeguatamente valorizzati né il FAL né il fondo rischi contenzioso, come di seguito meglio chiarito *omissis*

2. Fondi Covid

L'Ente, in merito alla rendicontazione dei fondi ricevuti per euro 728.126,50 per l'emergenza epidemiologica, ha prodotto l'allegato 03. Certificazione COVID, fornendo, in relazione, la seguente laconica risposta "l'ente ha proceduto alla certificazione dei Fondi Covid e alla sua rendicontazione nel portale del pareggio di bilancio e conseguente imputazione delle somme non utilizzate nel bilancio comunale". Quanto prodotto necessita di integrazione documentale e, pertanto, si rinnova la richiesta di produrre certificazione Covid-19 completa, unitamente ad una specifica delle risorse, connesse all'emergenza sanitaria, vincolate nel risultato di amministrazione 2020 e 2021. *Omissis*

3. Gestione della cassa

Con riguardo alla gestione della cassa, alla luce del fatto che l'Ente aveva dichiarato di non aver provveduto a determinare la cassa vincolata per gli esercizi 2019 e 2020 (e che avrebbe provveduto in occasione dell'approvazione del rendiconto 2021), era stata richiesta la trasmissione della documentazione attestante la corretta determinazione della cassa vincolata effettuata in sede di approvazione del rendiconto 2021. In proposito, dalle verifiche d'ufficio, erano emersi vincoli di cassa da ricostituire per spese di investimento nel 2019 per euro 1.104.218,90 e nel 2020 per euro 832.640,42. Da ultimo, nella deliberazione n. 65/2022/PRSP, si evidenziava che negli esercizi in esame non risultavano movimentati i conti intestati all'utilizzo ed al reintegro delle somme vincolate, ex art. 195 TUEL, così come previsto al punto 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011).

4. Fondo contenzioso

In merito alla ricognizione dei contenziosi in corso, si richiedono aggiornamenti e informazioni, supportati da idonea documentazione, atteso che non risulta alcun accantonamento effettuato a tal fine nel risultato di amministrazione 2021. Sul punto, l'ente ha solo dichiarato che "ha effettuato una ricognizione come da linee guida della Corte dei conti dalla quale attualmente non emergono passività potenziali. Sono altresì in corso ulteriori controlli per verificare potenziali incongruenze e ove individuate porre in essere tutte le procedure contabili".

5. Gestione delle entrate

Si richiede di fornire un dato aggiornato rispetto alle effettive riscossioni delle entrate ad oggi, con particolare riguardo all'IMU, alla TARSU/TIA/TARI e ai fitti attivi, in c/residui e in c/competenza al 2021. La documentazione prodotta, difatti, non consente alcuna verifica in tal senso. Si richiede, altresì, un aggiornamento in merito alle misure indicate nella nota del sindaco del 26 luglio 2022 prot. 3990 (lotta all'evasione e riscossione delle entrate; creazione di nuove entrate).

6. Accontamento dell'anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione;

7. Sforamento dei parametri di deficitarietà ai sensi del d.m. 28 dicembre 2018, relativamente alla sostenibilità del disavanzo, alla capacità di riscossione e all'incidenza degli incassi sulle previsioni;

PRESO ATTO che in relazione alle criticità emerse nella nota istruttoria della Corte dei Conti l'ente ha fornito le seguenti note di risposta:

- Prot. C.D.C n. 3985 del 25.07.2022 da parte del Segretario Generale del Comune di Ponza;
- Prot. C.D.C. n. 3990 del 26.07.2022 da parte del Sindaco del Comune di Ponza;
- Prot. C.D.C. n. 7165 del 04.11.2022 da parte del Revisore dei Conti;

PRESO ULTERIORMENTE ATTO che le controdeduzioni inoltrate alla Corte formulate dagli Uffici Finanziari dell'Ente non sono state ritenute né esaustive né sufficienti a concludere l'iter di accertamento ex art. 148 T.U. 267/2000, e che il Magistrato Istruttore ha ritenuto necessario redigere nota di deferimento da cui è scaturita convocazione in adunanza in data 15.12 p.v.;

RITENUTO che a fronte dell'evidenza dell'incapacità dell'Ente di dare adeguato riscontro alle richieste pervenute fosse doveroso promuovere in sede politica un'autonoma attività di approfondimento sulla situazione finanziaria dell'Ente, i cui esiti hanno evidenziato ulteriori criticità connesse alle posizioni di contenzioso;

VALUTATO che, benché la ricognizione sia tuttora in corso e i cui esiti interlocutori, nelle more di una puntuale definizione, appare opportuno in questo contesto di seguito riportare;

Posizioni di Contenzioso Rilevate		130
Posizioni di Contenzioso Definite		73
Contenzioso in attesa di definizione	importo non definibile	57
Decreti Ingiuntivi Pendenti	2.783.095,96 €	17
Decreti Ingiuntivi Esecutivi	1.028.145,99 €	22
Debito da Conferimento Incarichi Legali	2.200.000,00 €	

PRESO ATTO inoltre della rigidità della gestione finanziaria già vincolata in misura eccessiva dal ripiano di passività rinvenienti da esercizi pregressi, ed ai risultati relativi alla riscossione delle entrate che si sono dimostrati inferiori alle attese prospettate;

CONSIDERATO che, *prima facie*, le passività in corso di rilevamento in uno con le insussistenze di residui attivi che responsabilmente sarà necessario stralciare, in un quadro di bilancio connotato da forte rigidità, non rendono possibile ricondurre nei termini previsti dagli artt. 193 e 194 in pieno equilibrio la gestione finanziaria dell'ente;

RILEVATO QUINDI che:

- in dipendenza delle attività di verifica adottate dall'amministrazione attualmente in carica è emerso che l'Ente non è in grado fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti;
- allo stato attuale, l'Ente patisce una grave carenza di liquidità ed è ancora costretto a ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria, e/o utilizzo di fondi vincolati;

ATTESO che le situazioni precedentemente descritte espongono l'Ente al rischio di dissesto finanziario;

EVIDENZIATO che:

- il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissenso e che - diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata variabile da quattro a vent'anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- il piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni

disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

- solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

DATO ATTO che, allo stato, lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non possono ritenersi sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.;

CONSIDERATO percorribile il risanamento finanziario dell'Ente in un'ottica pluriennale anche in virtù delle risorse rinvenienti da:

- alienazioni beni immobili comunali;
- attivazione parcheggi a pagamento;
- istituzione tassa di soggiorno;
- estensione ai diportisti in transito di pesi ed oneri connessi alla fruizione di questi di servizi pubblici;
- puntuale attivazione delle concessioni demaniali di competenza comunale oggi con la nuova regolamentazione suscettibili di generare entrate per l'Ente;

RITENUTO, pertanto, sussistenti le condizioni previste dall'art. 243-bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un'eventuale procedura di dissesto finanziario;

DATO ATTO, ai sensi del sopra richiamato art. 243-bis del TUEL, che:

entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;

- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;
- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività di suddetta il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

- il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
 - a. le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
 - b. la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
 - c. l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
 - d. l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
- ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

RILEVATO che, in base all'art. 243-bis, comma 8, del TUEL "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

VISTO l'articolo 243-ter del D.Lvo n. 267/2000 il quale dispone che:

- a) Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

- b) Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
- c) I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto: a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale; b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

RILEVATO che in caso di accesso al fondo di rotazione l'ente è tenuto ad “adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

- a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
- b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macro aggregato 03 della spesa corrente, finanziata attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica; 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
- c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macro aggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;
- d) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;
- e) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 prot. n. 15477 del 13/12/2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi Interessati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione resi nei modi di legge: Presenti 12 - Votanti 12 – Favorevoli 8 – Contrari 0– Astenuti 4 (Porzio-Aversano M. – Vitiello – Pilato)

DELIBERA

1. **Di prendere atto** della situazione di squilibrio strutturale dell'Ente per come indicato in narrativa;
2. **Di fare ricorso**, laddove non si riscontrano modelli diversi per eliminare le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
3. **Di disporre** l'invio entro cinque giorni dall'approvazione della presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lazio e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.
4. **Di impegnare** il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima per come indicato dal comma 5-bis dell'art.243-bis del TUEL, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
5. **Di dare atto che** l'Organo di revisione dei conti ha espresso parere favorevole al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, TUEL come da nota n. 15477 del 13/12/2022;
6. **Di dare atto che** le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;
7. **Di demandare** al Segretario Generale l'immediata trasmissione di copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili dei Settori.

Indi

Con votazione resi nei modi di legge: Presenti 12 - Votanti 12 – Favorevoli 8 – Contrari 0– Astenuti 4 (Porzio-Aversano M. – Vitiello – Pilato)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

ALL. A)
Allegato N. 2 del
del 12/12/2022
C.C. del
P.1

Cari concittadini,

In questi primi sei mesi abbiamo lavorato “pancia a terra” per poter garantire una buona stagione turistica (e lo è stata), per progettare gli interventi finanziabili con il PNRR (e lo abbiamo fatto) e per costruire il futuro della nostra isola, cominciando a ragionare su nuovi interventi, nuovi progetti, nuove idee, in grado di dare una visione di prospettiva per gli anni a venire.

Posso assicurarvi che questo “cantiere del futuro” lo stiamo costruendo mattone su mattone, grazie al contributo di molti, sia della maggioranza che dell’opposizione, e sia di singoli cittadini di Ponza e di tante persone che amano Ponza e vi trascorrono settimane o mesi della loro vita.

Molto importante, inoltre, è stato il rinnovato rapporto con tutte le istituzioni provinciali e nazionali, - politiche, imprenditoriali e associative -, che era andato perduto negli anni scorsi.

E’ una grande e bella cosa, che siamo certi produrrà enormi benefici per Ponza e la sua collettività.

Come vi avevamo detto nel corso della campagna elettorale e dei primi Consigli Comunali, sapevamo di aver ereditato una situazione non semplice, non facile e soprattutto non florida dal punto di vista del bilancio comunale.

Questa è la pietra al collo che è stato impossibile risolvere in questo breve arco di tempo, e non lo sarà se non verranno prese decisioni coraggiose, ponderate e sostenibili, che siano in grado di evitare guai peggiori, come il Commissariamento del Comune, e che siano all’altezza per ristabilire gli equilibri finanziari che sono sull’orlo del baratro.

Appena insediati, sei mesi fa, abbiamo dovuto prendere atto di una delibera della Corte dei Conti che ci chiedeva risposte non equivoche a diversi quesiti legati a varie voci del bilancio comunale degli ultimi anni.

Abbiamo subito argomentato qualche fievole o basica risposta, ma evidentemente la conoscenza della nostra situazione finanziaria era molto più chiara ai magistrati contabili che non al settore finanziario del Comune di Ponza e tantomeno a noi neoeletti.

Il 15 dicembre avremo un nuovo incontro con la Corte dei Conti, dove porteremo la decisione che l'odierno Consiglio Comunale vorrà prendere, - spero con un consenso unanime come la situazione richiede -, perché deve scattare in tutti noi il grande orgoglio ponzese che ha sempre fatto la storia della nostra isola.

Chiediamo quindi che il Consiglio Comunale di Ponza assumi una decisione che sicuramente nessuno di noi avrebbe voluto prendere e che imporrà scelte conseguenti per alcuni anni.

Abbiamo toccato il fondo del mare, ma è proprio da qui che parte la spinta e il rimbalzo per riemergere.

Con dispiacere e con costernazione, vi comunichiamo che dobbiamo necessariamente e improrogabilmente attivare un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che è l'unica scelta possibile rispetto allo sconquasso che provocherebbe una dichiarazione di dissesto.

A questa conclusione siamo giunti dopo le dovute e opportune verifiche affidate anche a professionisti terzi particolarmente esperti nei bilanci comunali e dopo aver tentato un nuovo approccio con la Corte dei Conti.

Il Piano di riequilibrio è quindi l'unica strada per evitare la sciagura del dissesto finanziario e il commissariamento del Comune.

Da oggi in poi, siamo tutti chiamati a realizzare una gigantesca “operazione verità”.

I nostri bilanci dovranno parlare chiaro e indicarci il reale valore della cosiddetta massa passiva (i debiti).

Allo stesso tempo, svolgeremo un'analogia attività cognitiva sulle entrate, in modo di avere una chiara evidenza della massa attiva (i crediti), anche nella previsione che questa possa ragionevolmente aumentare.

Alla fine di questa fase, una volta acquisito il valore reale delle passività e delle attività, si dovrà prevedere una distribuzione sostenibile di questi debiti su varie annualità (fino a un massimo di ~~20~~ anni). E' questa la finalità del Piano di riequilibrio.

Vi sarà anche chiaro che un maggior gettito o nuove entrate, sia recuperando imposte e tributi non riscossi negli ultimi anni, e sia dando correntezza a quelle dei prossimi anni, e ancora magari rivedendo alcune imposte o aggiornando alcune tariffe, potrebbero portarci ad avere il respiro sufficiente per risolvere la situazione anche nel giro di pochi anni.

E' quello che auspichiamo fortemente e per quest'obiettivo lavoreremo senza soste, chiedendo la comprensione e la collaborazione attiva di tutti i cittadini di Ponza.

Cari concittadini,

Non era certamente questa la situazione nella quale volevamo amministrare, anche se la temevamo, avendo la sensazione che il Comune non aveva avuto particolare cura al suo equilibrio finanziario.

Ricorderete tutti che abbiamo più volte richiesto, quando eravamo all'opposizione, di fare maggiore attenzione alle spese e di controllare di più il gettito delle entrate che era particolarmente carente, anche e non solo per l'assenza di una società di riscossione dei tributi per un paio di anni.

Tuttavia, se il Comune è arrivato a questo punto, è di tutta evidenza che ci siano state numerose vicende gestite male o affrontate con superficialità, che col passare del tempo sono diventate dei veri macigni che hanno, di fatto, ingessato e reso ingovernabile l'Ente, portandolo sull'orlo del dissesto finanziario.

Possiamo garantire – ed è il nostro impegno solenne – che siamo determinati a procedere al risanamento del bilancio comunale e a cercare per Ponza una soluzione la più concreta e rapida possibile.

E' una difficoltà che speravamo di evitare, ma la affronteremo a testa alta, con determinazione caparbia, senza nulla nascondere a tutto il Consiglio Comunale e ai cittadini Ponzesi.

Abbiamo infatti bisogno, ora come non mai, del vostro supporto in Consiglio Comunale e della orgogliosa e volenterosa collaborazione di tutti i Ponzesi.


Per il momento, questo è quanto ci premeva comunicarvi con la sincerità e la chiarezza che ci ha guidato in questi primi sei mesi e che non farà difetto negli anni della nostra consiliatura.

Poi, in primavera, quando il Piano di Riequilibrio, affidato a professionisti terzi, sarà pronto, vi forniremo ogni dettaglio in modo che possiate comprendere la reale situazione finanziaria del Comune e quali soluzioni dovremo adottare per riportare la barca sulla linea di galleggiamento e pronta per la rotta programmata verso il futuro.

Risanando il bilancio, il futuro di Ponza può e deve essere costruito senza impacci o vincoli, soprattutto con una gestione Made in Ponza e non diretta da commissariamenti esterni al contesto ponzese.

Non sarà facile, ma sono sicuro che, tutti insieme, ce la faremo.

Viva Ponza !

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Panza', written in a cursive style with a long horizontal flourish extending to the right.

ALL- B)
Alle Regole N. 2 del
C. 10 del 12/12/2022
[Signature]

Cari consiglieri quello che oggi il Consiglio comunale si appropinqua ad approvare è una vera e propria "resa dei conti".

In realtà poche settimane dopo dall'insediamento avevo intuito che le casse dell'ente erano ad un punto di non ritorno....

Ecco perché non sarebbe stato giusto continuare ostinatamente ad andare avanti come gli struzzi, nascondendo la testa sotto la sabbia e facendo finta che il problema non sussista.

Il nodo dopo anni è arrivato al pettine.

È arrivato il momento della consapevolezza.

Dobbiamo con coraggio individuare sia i responsabili di questo disastro sia soluzioni fattive per ripartire.

Noi Vogliamo operare in maniera trasparente,

Noi Vogliamo guardarvi in faccia con responsabilità.

Ci aspetteranno anni complicati.

In questa sede ritengo necessario fare una serie di appelli:

- a tutti i consiglieri affinché insieme si possa collaborare per il futuro di Ponza;
- a tutti i dipendenti comunali chiedendo loro il massimo e fattivo impegno, pieno spirito di sacrificio per raggiungere l'obiettivo del risanamento dell'ente;
- alla cittadinanza chiedendo collaborazione e la massima precisione nel pagamento dei tributi comunali perché è masochistico pensare ancora di fare i furbi con le casse dell'ente danneggiando così il futuro dei propri figli.

Sono convinta che oggi con questo atto di trasparenza, di responsabilità ma soprattutto di coraggio si aprirà per Ponza un nuovo punto di partenza.

Non sarà facile ma è una sfida che dobbiamo vincere per il futuro della nostra isola e per il bene di tutti.

Sindaco andiamo Avanti, in maniera coraggiosa, determinata.

Ripartiamo dall'anno zero perché dobbiamo provarci a garantire alle future generazioni ponzesi, un'isola migliore.

Ponza, 13/12/2022

Le Consiglieri
Comune

Mano Clade Mol

COMUNE DI PONZA
Provincia di LATINA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 1212/2022 Data 12/12/2022	OGGETTO: Parere SUL RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE – PRFP - PREVISTA DALL'ARTICOLO 243 BIS DEL D.LGS 267/2000
---	---

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di DICEMBRE alle ore 12:45 il revisore unico esprime il proprio parere di cui all'oggetto sulla base della documentazione inviata in data odierna

PREMESSO CHE

Mi è stata inviata la proposta di deliberazione per l'avvio della procedura prevista dall'articolo 243 del TUEL la quale prevede che "ove sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possano ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del Dlgs 267/2000.

CONSIDERATO CHE

Gli strumenti posti in essere dal legislatore per fronteggiare le situazioni di crisi degli enti locali sono: il dissesto; il cd. dissesto guidato; la procedura di riequilibrio finanziario (cd. predissesto).

In particolare, il dissesto guidato ed il predissesto rappresentano gli strumenti che sono stati affiancati nel corso del tempo al tradizionale istituto del dissesto, al fine di ampliare le possibilità per gli enti locali di correggere gli squilibri finanziari ed evitare le conseguenze negative della dichiarazione di dissesto.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto)

Gli articoli 243-bis e seguenti del TUEL, inseriti dal D.L. n. 174 del 2012, hanno introdotto la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto) dei comuni e delle province che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, allo scopo di evitare, a tali enti, la dichiarazione di dissesto.

La procedura di riequilibrio finanziario, volta ad evitare che l'ente locale subisca le gravi conseguenze prodotte dal dissesto, è finalizzata a responsabilizzare gli organi ordinari dell'ente territoriale nella definizione e nell'assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento. Il predissesto, infatti, evitando il ricorso alla gestione commissariale, lascia impregiudicata la gestione in capo all'organo elettivo, anche se gli enti sono sottoposti a penetranti controlli volti ad impedire che la situazione di squilibrio degeneri in dissesto.

L'istituto del predissesto è destinato a quelle amministrazioni che si trovano in condizioni di squilibrio rilevante, potenzialmente in grado di provocarne il dissesto finanziario, nel caso in cui gli strumenti ordinari di riequilibrio, di cui agli articoli 193 (deliberazione di salvaguardia degli



Firmato digitalmente da:

TUDERTI AMEDEO

Firmato il 12/12/2022 15:38

Seriale Certificato: 65755

Valido dal 12/01/2021 al 12/01/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) del TUEL, non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio.

Lo squilibrio si individua, sostanzialmente, nell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni esigibili a causa della mancanza di risorse effettive a copertura delle spese e, solitamente, della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile; tale squilibrio è "strutturale" quando il deficit – da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio – esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri e richiede mezzi ulteriori, extra ordinem (in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, ecc.).

La peculiarità dell'istituto del cd. predissesto risiede nel fatto che la procedura è avviata autonomamente dall'ente, con l'obiettivo di valorizzare la responsabilità degli organi ordinari nell'assunzione delle iniziative per il risanamento.

La procedura di riequilibrio può essere avviata fino a quando non siano stati assegnati dalla Corte dei conti i termini per l'adozione delle misure correttive, con cui ha inizio il dissesto guidato, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149 del 2011.

La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa entro 5 giorni alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno (art. 243- bis, co. 2).

Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di esecutività della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale da parte della sezione regionale per il controllo della Corte dei Conti (articolo 243-quater, co. 1 e 3).

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

La durata massima del Piano di riequilibrio è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella: Rapporto passività/impegni di cui al titolo I Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale Fino al 20 per cento 4 anni Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti 15 anni Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni 20 anni Il piano di riequilibrio deve contenere tutte le misure necessarie a superare lo squilibrio.

Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario è ammesso, infatti, solo nel caso in cui le accertate condizioni di squilibrio strutturale – unitamente alla complessiva massa passiva da ripianare – non compromettano la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili, ragionevolmente, nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell'art. 243-bis, comma 6, TUEL.

A tal fine, il piano di riequilibrio provvede alla: ricognizione completa dei fattori di squilibrio rilevati, determinazione del disavanzo di amministrazione, emersione dei debiti fuori bilancio; determinazione delle misure di riequilibrio strutturale, comprese quelle eventualmente oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con attendibile indicazione dei tempi e degli esercizi di effettivo realizzo delle medesime; individuazione delle risorse, che possono essere costituite da entrate proprie, indebitamento ed accesso al Fondo di rotazione.



Firmato digitalmente da:

TUDERTI AMEDEO

Firmato il 12/12/2022 15:38

Seriale Certificato: 65755

Valido dal 12/01/2021 al 12/01/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Le risorse provenienti dal Fondo di rotazione, in particolare, sono finalizzate al pagamento dei debiti presenti nel piano e su di esse non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento.

Una volta deliberato, il piano deve essere trasmesso entro 10 giorni alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (prevista dall'articolo 155 del TUEL), per l'istruttoria, ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell'approvazione o del diniego dello stesso entro 30 giorni, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio secondo le procedure stabilite dall'articolo 243-quater.

PRESO ATTO CHE

- Il ricorso al Piano di riequilibrio deve essere deliberato dal Consiglio. La delibera è revocabile entro i termini di redazione del Piano.
- La proposta di deliberazione del Piano di Riequilibrio, predisposta dal responsabile finanziario, deve essere corredata dal preventivo parere dell'organo di revisione dei conti. La delibera deve dare atto: - dell'esistenza di un disavanzo finanziario non ripianabile con gli strumenti previsti con l'art 193 e 194 del Tuel; - Del ricorso all'eventuale Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'art. 243ter T.U.E.L.
- Il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell'ente locale è previsto, in via ordinaria, in novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di risanamento finanziario, c.d. predissesto, dall'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL.
- La sezione delle autonomie, con delibera del 14/04/2014 n. 6 ha precisato che un Ente locale che ha deciso di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario ha facoltà di revocare la decisione fino a quando non sia scaduto il termine dei 90 giorni.

VISTE

- le note istruttorie della Corte dei Conti Sezione di Controllo con la quali, ai sensi dell'art 148 - bis del TUEL, risultano accertate talune irregolarità contabili suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economici finanziari dell'Ente, ed in ultimo la nota Corte dei Conti Sez. Con. Laz. 05450 del 30.09.2022;
- il consuntivo approvato in data 01/06/2022 con dcc n. 18 e variazione di bilancio d.g.m 151/2022 ratificata in consiglio in data 28/10/2022 con dcc n. 27;
- le proposte di ripianamento comprensive delle prescrizioni inviate alla Corte dei Conti;
- l'ordinanza n. 40/2022 della Corte dei Conti Sezione di Controllo in cui veniva convocata adunanza pubblica per il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 10:30 per discutere sugli argomenti relativi agli esiti del controllo sul rendiconto 2019/2020 esteso al 31/12/2021 ed esame delle azioni correttive adottate a seguito della delibera della Sezione n. 65/2022 PRSP ART 148 BIS D.LGS.267/2000.
- Vista la risposta dell'Ente alla Corte dei Conti del 06/12/2022 con cui ha inviato ulteriori chiarimenti e le ulteriori azioni correttive adottate e da adottare.

ATTESO CHE

- A parere del sottoscritto revisore sarebbe opportuno attendere l'adunanza pubblica convocata dalla Corte dei Conti per il giorno 15/12/2022 al fine di verificare se le azioni



Firmato digitalmente da:

TUDERTI AMEDEO

Firmato il 12/12/2022 15:38

Seriale Certificato: 65755

Valido dal 12/01/2021 al 12/01/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

poste in essere potessero essere ritenute sufficienti dalla stessa Corte dei Conti nel prosieguo ordinario di amministrazione.

- È facoltà dell'Ente di revocare la decisione fino a quando non sia scaduto il termine dei 90 giorni per l'adozione del piano.
- Nella documentazione fornita non è presente la proposta di deliberazione del Piano di Riequilibrio che deve essere predisposta dal responsabile finanziario con successivo parere del revisore.
- La semplice delibera di ricorso al piano di riequilibrio senza l'accompagnamento della proposta predisposta dal responsabile finanziario del piano di riequilibrio pluriennale previsto dall'articolo 243-quater del Tuel comma 1 e 3 rappresenta un mero atto di indirizzo politico la cui deliberazione disegnerebbe solamente il percorso che l'ente locale intende perseguire.

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'atto di indirizzo politico di avvio della procedura di riequilibrio finanziario proposta dall'ente ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL, riservandomi un giudizio approfondito sul piano di riequilibrio al momento della sua adozione e predisposto dal responsabile finanziario.

Si invita comunque codesta Amministrazione a valutare anche gli ulteriori strumenti posti in essere dal legislatore per fronteggiare le situazioni di crisi degli enti locali.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Amedeo TUDERTI



Firmato digitalmente da:
TUDERTI AMEDEO
Firmato il 12/12/2022 15:38
Seriale Certificato: 65755
Valido dal 12/01/2021 al 12/01/2024

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Raffaele Allocca



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 40 a partire dal 13/12/2022, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Allocca

